

**Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie**



Approvazione in Parlamento della Legge: 28 /2/2017


Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 64: 17/3/2017

Entrata in vigore della legge: 01/04/2017

Motivazioni per una «nuova» Legge

Con questa legge il legislatore avrebbe voluto:

1. Eliminare il contenzioso penale;
2. Ridurre drasticamente il coinvolgimento dei medici nel contenzioso civile;
3. Permettere al cittadino di ottenere rapidamente il ristoro dei danni subiti.



EDITORIALS



Italy recognises patient safety as a fundamental right

A new law takes a bold step towards enhancing patient safety

Responsabilità professionale e sicurezza delle cure. Il *BMJ* sulla legge italiana: “La sicurezza del paziente diventa un diritto. Ma il suo coinvolgimento è scarso”

Plauso alla scelta di inserire la sicurezza del paziente tra i diritti fondamentali: dopo la Danimarca, “l'Italia è l'unico e secondo Paese ad avere una legge sulla sicurezza del paziente che riunisce diversi aspetti”, dalla sicurezza alla trasparenza al giusto indennizzo in caso di danno, ma anche alla difesa del medico che opera secondo le linee guida e le buone pratiche della sicurezza.

Secondo la rivista, la legge è stata però anche "un'occasione mancata" sul fronte della comunicazione medico paziente e del maggior coinvolgimento del cittadino nelle linee guida e nelle pratiche di sicurezza

La giurisprudenza ha da tempo segnalato che le **LG godono di rilevanza processuale come parametro per affermare od escludere la responsabilità del sanitario** se indicano standard conformi alle regole della migliore scienza medica.

La Corte di Cassazione ha precisato che le LG, pur rappresentando un importante ausilio scientifico, con il quale il medico è tenuto a confrontarsi, non eliminano l'autonomia del sanitario nelle scelte terapeutiche, perché il medico è sempre tenuto ad adottare le proprie decisioni considerando le circostanze peculiari del caso concreto e la specifica situazione del paziente.

Cosa cambia ora? Nulla. La nuova norma prevede che il medico non è punibile se segue le linee guida, ma ... solo nel caso in cui esse **risultino** adeguate al caso concreto.

Attenzione al verbo “risultino”: a chi? in base a cosa? Ancora una volta è **il medico che deve valutare l'adeguatezza e l'idoneità delle indicazioni** contenute nelle LG rispetto alla situazione specifica del paziente affidato alle sue cure e, ancora una volta, è il medico che deve decidere nel caso concreto se attenersi o meno alle linee guida.

Il rispetto scrupoloso delle linee guida non esclude ex se ed in radice l'imperizia.

Esso esclude semmai la responsabilità penale, ma non esclude quella civile, e dunque il contenzioso in relazione ai procedimenti di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.

ART. 7

L'esercente la professione sanitaria risponderà inoltre nei confronti del danneggiato per responsabilità extracontrattuale (e non contrattuale).

**DIFFERENZA TRA CONTRATTUALE ED
EXTRA-CONTRATTUALE**

La legge Gelli è concretamente operativa da aprile su diversi punti (la conciliazione obbligatoria affidata al CTU, la trasparenza sulla documentazione sanitaria, la responsabilità delle aziende sanitarie, il limite all'azione di rivalsa contro il medico),

mentre si attendono su altri punti i decreti attuativi, come ad esempio per l'assicurazione di aziende sanitarie e operatori, già obbligatoria, ma per la quale si aspettano i requisiti minimi delle polizze, che dovranno essere stabiliti da un decreto del ministro dello Sviluppo economico.

A che punto siamo, esattamente?

Dei sei decreti attuativi che ne consentiranno la piena operatività, due sono già esistenti, gli ultimi quattro in corso di elaborazione.

La Cassazione accoglie ricorso di un medico condannato per lesioni. Il nuovo processo dovrà tener conto della legge Gelli

La Cassazione penale rinvia alla Corte di Appello di Ancona il caso di un medico condannato per lesioni colpose, in quanto la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione una serie di evidenze che escluderebbero e/o attenuerebbero la colpa grave. E dovendo la Corte di Appello riformulare il giudizio, la Cassazione li sollecita anche, per la prima volta, a considerare quanto prescritto dalla nuova legge 24/2017 sulla responsabilità professionale, in quanto più favorevole della Balduzzi